

N. 2430

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1997

Introduzione dell’insegnamento di storia locale e regionale
nelle scuole elementari e medie di primo grado

ONOREVOLI SENATORI. - Il perdurante smarrimento di punti di riferimento e di confronto nelle nuove generazioni ci impone di intervenire nel tentativo di recuperare il senso della nostra storia e delle nostre origini.

Dalla sapienza dei nostri padri deriva una sentenza che mai fu più chiara e illuminante: *historia magistra vitae*. Le sempre più frequenti e forti spinte federaliste che si riscontrano nel nostro Paese sono un chiaro segnale dell'esigenza ormai conclamata di riforma dell'intero sistema Italia. Tuttavia nessun cambiamento potrà radicarsi nella nostra coscienza e sul nostro territorio se questo non si avvia già fin dai primi anni del percorso scolastico partendo dalla riforma della scuola, tradizionalmente la prima palestra della vita, e in particolare di una delle sue discipline fondamentali: lo studio della storia. Il recupero della memoria deve partire in particolare dallo studio approfondito della storia locale e regionale. Il principio della libertà di insegnamento affida oggi alla sensibilità e alla preparazione dell'insegnante la possibilità di inserire lo studio della storia locale e regionale nel programma ministeriale di storia. Ancora una volta ci affidiamo al senso del dovere e all'impegno che contraddistingue ed onora gli insegnanti.

Il presente disegno di legge si pone come primo obiettivo quello di rendere effettivo con una norma di legge un impegno che prima apparteneva alla discrezionalità dei singoli. E quale migliore forma di federalismo noi possiamo cercare di attuare se non quella che parte dalle scuole, dai primi anni dei corsi scolastici, e si dispiega completamente nell'insegnamento della storia e della

tradizione locale prima e regionale poi, fino a giungere a una visione completa e super-nazionale della materia storica?

L'insegnamento della storia locale e regionale offre un doppio vantaggio allo studente: da una parte gli consente la formazione di una coscienza storica relativa al suo territorio che meglio gli permetterà di comprendere la storia tradizionalmente intesa nelle sue vicende e nelle sue evoluzioni. Dall'altra l'insegnamento della storia locale e regionale nei primi anni dei corsi di studio ha anche una validità metodologica: è risaputo infatti che nei processi di apprendimento è più logico procedere dal «particolare» fino a giungere al «generale». E quale forma migliore se non quella di iniziare dallo studio di tutto ciò che è più familiare, come la storia del proprio paese e della propria regione fino ad arrivare alla storia nazionale e internazionale?

La scuola rappresenta certamente uno degli strumenti più idonei per realizzare questi obiettivi. La realtà presente nel nostro Paese con tutte le sue contraddizioni e le tensioni separatiste ci impongono la necessità di ricostruire l'unità nazionale e nello stesso tempo l'obbligo di dare ad ogni italiano una maggiore e più compiuta identità territoriale e di appartenenza. Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare il presente disegno di legge, consapevoli del fatto che l'insegnamento in genere e quello della storia in particolare rappresenta senza dubbio un forte stimolo positivo e propositivo nei confronti dei problemi presenti nelle diverse regioni d'Italia senza fomentare inutili e dannosi particolarismi o presunte superiorità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, provvede ad aggiornare i programmi di insegnamento della storia nella scuola elementare e media di primo grado, introducendo tra i contenuti del predetto insegnamento lo studio della storia della comunità locale, del territorio e della regione cui fanno riferimento i singoli istituti scolastici.

2. Lo studio di storia della comunità locale, del territorio e della regione deve essere ripartito in tutti gli anni del corso di studio per le scuole medie di primo grado e negli ultimi due anni di corso per le scuole elementari, secondo le linee-guida che saranno indicate dal Ministero della pubblica istruzione con apposita circolare ministeriale diramata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Le modalità di integrazione interdisciplinare, idonee ad assicurare necessari collegamenti tra l'insegnamento della storia locale e regionale, la storia tradizionalmente intesa e le altre materie, in particolare la lingua italiana, l'educazione artistica, l'educazione musicale e la geografia, sono definite dal collegio dei docenti nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione delle attività educative.

2. Le modalità di integrazione interdisciplinare delle materie oggetto di insegnamento, di cui al comma 1, devono privile-

giare tutti gli aspetti didattico-educativi rispetto ai quali la dimensione locale possa assumere particolare rilievo.

Art. 3.

1. Per le scuole elementari, il collegio dei docenti, in sede di programmazione annuale, valuta l'opportunità di introdurre nell'itinerario curricolare del quinto anno l'approfondimento di aspetti particolarmente significativi e caratteristici della storia della comunità locale o dell'area geografica di appartenenza degli alunni.

2. Per le scuole medie di primo grado, il collegio dei docenti, in sede di programmazione annuale, valuta l'opportunità di introdurre almeno un seminario per classe con lo scopo di approfondire argomenti particolarmente significativi e caratteristici della storia della comunità locale, del territorio e della regione di appartenenza degli alunni.

Art. 4.

1. L'insegnamento della storia locale e regionale è, al pari di tutte le altre materie oggetto di insegnamento, soggetta a valutazione.

2. L'insegnante, per quanto disposto al comma 1, nella valutazione globale di ogni singolo alunno per la materia storia, si avvarrà delle valutazioni relative alla storia, tradizionalmente intesa, e alla storia locale e regionale.